



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

117
copia

Servizi :Economico-Finanziario.

N°35 DATA 24.01.2011	OGGETTO: Servizio Tributi-Patrimonio-Rilascio Concessione per utilizzo Sala delle Cerimonie in data 27.01.2011 per assemblea sindacale. Ass. Medica T. Visca.
--	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della rag. Rachele Mastrantoni di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 19.01.2011 prot. n. 1096 dal dott. Ercole Canori, nato a Priverno il 01/04/1944 ed ivi residente in Via Villa Meri, snc, in qualità di Presidente dell'Ass. Medica T. Visca, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'utilizzo della Sala delle Cerimonie, I° piano del Palazzo Comunale, in data 27.01.2011, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 per assemblea sindacale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 18/12/2007 con la quale si disciplina il rimborso spese dei servizi comunali erogati per l'utilizzo delle sale comunali e la successiva Deliberazione G.C.n. 324 del 02/12/2008, con la quale venivano stabilite le rispettive modifiche;

Visto il versamento di € 20,00 effettuato in data 21.01.2011 dal dott. Ercole Canori, quale rimborso spese inerente all'utilizzo della Sala Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 27/06/1996, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva disciplinato l'uso delle palestre, impianti sportivi e sale comunali;

Vista la Delib.C.C.n. 63/2003, con cui si disciplinavano le celebrazioni dei matrimoni in strutture comunali con relative tariffe per rimborso spese;

Visto il Dec.Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al dott. Ercole Canori, in qualità di Presidente dell'Ass. Medica Tommaso Visca, di occupare temporaneamente **la Sala delle Cerimonie, I° piano del Palazzo Comunale**, in data 27.01.2011 dalle ore 19,00 alle ore 21,00 per i motivi sopra citati, a condizione che venga mantenuta la pulizia dei locali e vengano salvaguardati i diritti di terzi,

Il concessionario si assumerà la responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati a beni pubblici o privati, causati da chiunque acceda ai locali e, per ragioni di sicurezza dei locali, non dovrà permettere l'accesso ai locali ad un numero superiore a **99** persone, contemporaneamente.

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico accessorio eventualmente utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione

degli impianti installati e per rimettere il locale comunale in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare la sala in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o locali comunali nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio Comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza il locale in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento vigente.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

WWW.ALBOPRODOTTO.COM

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **26/01/2011**;

■ - non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 24/1/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **24/01/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag. Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorioOnline.it 26/01/11